

INDAGINI

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 357 c.p.

Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.



Funzione amministrativa → Pubblici ufficiali

Tecnici della prevenzione

Medici veterinari

Medici

Assistenti sanitari

RESPONSABILITÀ PENALE



Reati propri

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 314 c.p. → peculato

Art. 317 c.p. → concussione

Art. 318 → corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 → Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-*quater* → Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Art. 328 c.p. → rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Art. 361 c.p. → Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

→ Rinvio

Art. 476.

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CASISTICA

Cassazione penale sez. V, 09/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep. 19/09/2017), n. 42746

Condanna di un soggetto *ex* art. 476, comma 2, c.p., poiché, in qualità di pubblico ufficiale (tecnico della prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASUR Marche n. (OMISSIS)), aveva alterato tre verbali di campionamento redatti nell'ambito di una verifica microbiologica, all'esito del sopralluogo presso l'azienda alimentare Stortoni snc di (OMISSIS), con prelievo di insalata di mare, per la ricerca di un parassita.

Art. 479 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.



CASISTICA

Cassazione penale sez. V, 20/07/2022, (ud. 20/07/2022, dep. 17/11/2022), n.43629

Un soggetto è stato condannato *ex art.* 479 c.p., in qualità di veterinario in servizio presso la A.S.L. di (Omissis), per avere dato atto nei registri di macellazione, di controlli *ante-mortem* sui bovini da macellare, in realtà mai avvenuti.

Cassazione penale sez. V, 03/06/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 14/10/2021), n. 37412

C) delitto di cui all'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p., u.c., perché, in qualità di medico - veterinario in servizio presso la A.S.L. di (OMISSIS), Distretto di (OMISSIS), responsabile dei controlli dell'allevamento gestito dalla GREEN HILL 2001 s.r.l., quindi pubblico ufficiale, in occasione dell'ispezione del 15 marzo 2012 ometteva di indicare, nel relativo verbale, che i 2.639 cani di razza beagle erano detenuti in un ambiente inadeguato ad esprimere i comportamenti etologici propri della loro specie, attraverso una serie di etoanomalie riscontrate (quali ad es. il c.d. freezing, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti), manifestavano uno stato di stress cronico (c.d. distress)



1. 5.1. Erra il ricorrente nell'assumere che l'art. 479 c.p. **non contempra il falso per omessa indicazione di fatti** ma soltanto di dichiarazioni che siano state rese al pubblico ufficiale.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un verbale di sopralluogo e sequestro, esponga una parziale rappresentazione di quanto accertato, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, limiti la portata applicativa del vincolo di coercizione reale, nel contempo offrendo una documentazione dello stato dei luoghi incompleta e parzialmente contraria al vero (Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Rv. 275994; Sez. 5, Sentenza n. 32951 del 21/05/2014, Rv. 261651; Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, Rv. 249701).

2. E' stato poi correttamente precisato che il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti e che tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione (Sez. 5, n. 22200 del 19/01/2017, Rv. 270215).

3. Inoltre, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (Sez. 5, n. 5635 del 10/12/2014, Rv. 262668).

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Funzione di prevenzione → prevenire il compimento dei reati



FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55 c.p.p.

Funzione di repressione dei reati

Eccezionali poteri coercitivi in caso di necessità e urgenza

(es. Art. 13, comma 3, Cost.)

«è noto che alle ASL sono pacificamente attribuite funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro insieme alle altre funzioni di polizia amministrativa».

(Tribunale Trani sez. lav., 20/02/2023, (ud. 20/02/2023, dep. 20/02/2023), n.351)

Passaggio da funzioni di polizia amministrativa a funzioni di polizia giudiziaria
→ criterio discrezionale → presenza di una NOTIZIA DI REATO

Esempio: pattuglia di polizia, che percorre in auto le strade, svolge una funzione di polizia amministrativa.

Se vede una persona compiere un furto (notizia di reato) → da questo momento la funzione di polizia amministrativa (prevenzione dei reati) cessa e viene in gioco la funzione di polizia giudiziaria (repressione dei reati)

Art. 109 Cost.
«L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»

Dipendenza organica
dall'amministrazione/corpo di
appartenenza

Dipendenza funzionale dall'autorità
giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte
sotto la direzione del PM





Per assicurare la dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria (art. 109 Cost.)



Art. 56 c.p.p.: tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria



1. SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Maggior grado di dipendenza funzionale dal pubblico ministero

- Istituite presso ogni Procura della Repubblica;
- Il pm dispone direttamente del personale della sezione → incarica delle indagini nominativamente un ufficiale di polizia giudiziaria;
- Le sezioni svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria

2. SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Grado intermedio di dipendenza funzionale dal pubblico ministero

- Costituiti presso il corpo di appartenenza (es. squadra mobile presso le questure);
- Svolgono in via prioritaria e continuativa funzioni di p.g.;
- Il pm che dirige le indagini non dà un incarico personalmente a un ufficiale di p.g., ma impersonalmente all'ufficio → quest'ultimo individua l'ufficiale che condurrà le investigazioni

3. GLI ALTRI AGENTI E UFFICIALI DI P.G.

Minor grado di dipendenza funzionale
Individuazione per difetto → coloro che non rientrano in sezioni e servizi

ART. 57, comma 3, c.p.p.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



FUNZIONI DI PG:

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.





UFFICIALI E AGENTI DI PG A COMPETENZA
LIMITATA →

Possono compiere tutti gli atti di pg, ma la loro funzione è limitata in relazione a determinate fattispecie di reato e per il tempo di durata del servizio, nonché in relazione all'area territoriale di competenza

QUANDO SI RIVESTE IL RUOLO DI POLIZIA GIUDIZIARIA?

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, **operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA**; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Problema

È necessaria la nomina prefettizia?



Art. 21 LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

«spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro».

QUESTIONE CONTROVERSA

PARTE DI GIURISPRUDENZA SEMBRA PROPENSA A RITENERE CHE NON SIA NECESSARIA LA NOMINA PREFETTIZIA

TRIBUNALE DI FOGGIA, Sez. lavoro, 21 gennaio 2013

«la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria oggi non è più agganciata ad un esercizio del potere prefettizio di relativa attribuzione, bensì appare imprescindibilmente connessa al possesso del titolo di Tecnico della prevenzione di cui al DM n. 58/97»

→ in conclusione → «definitivo superamento della precedente normativa, quanto alla possibilità di un'attribuzione della qualifica di UPG in via amministrativa, ossia mediante nomina prefettizia, dovendosi, viceversa, intravedere nella legge l'esclusiva fonte di attribuzione di detta qualifica, dunque nella ricorrenza delle condizioni della legge stessa additate, l'unico presupposto giuridico-fattuale di esistenza del diritto alla qualifica di UPG, così come del diritto di esercitare le funzioni ispettive»

Cassazione penale sez. III, 03/11/2016, n.50352

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi di vigilanza (nella specie, si trattava di personale in servizio presso un'agenzia regionale per l'ambiente: Arpa) è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria, in ragione delle specifiche competenze attribuitegli e alla rilevanza - anche costituzionale - del bene (l'ambiente) al quale le stesse attengono. Ciò, del resto, dovendolo desumere, con riferimento al disposto generale dell'art. 57, comma 3, c.p.p., dal d.l. 4 dicembre 1993 n. 496, conv. dalla l. 21 gennaio 1994 n. 61, istitutivo dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle agenzie regionali e provinciali, nonché dal d.m. 17 gennaio 1997 n. 58, di disciplina del profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Fonte:

Guida al diritto 2017, 4, 75

Art. 57, comma 3, c.p.p. NB

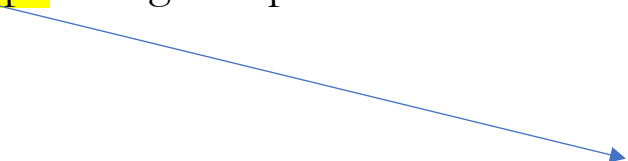
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A
COMPETENZA LIMITATA →

Possono compiere tutti gli atti di pg, ma la loro funzione è limitata in relazione a determinate fattispecie di reato, per il tempo di durata del servizio e in relazione all'area territoriale di competenza

Cassazione penale sez. I, 12/02/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 24/03/2021), n.11373

1. Con ordinanza in data 10 giugno 2020 il Tribunale del riesame di Palermo confermava il decreto di sequestro probatorio, [...] avente ad oggetto due bombole di ossigeno, rinvenute all'interno dell'ambulatorio di radiodiagnostica Beta s.r.l., rappresentato legalmente da D.T.E..

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale osservava che, secondo quanto emerso dal verbale dei tecnici della prevenzione dell'A.S.P. di Palermo, qualificabili come ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p., comma 3, e del D.M. n. 58 del 1997, le bombole erano prive della data di scadenza e dell'ultimo riempimento e di altre indicazioni necessarie per la tracciabilità. Riconosceva dunque la sussistenza del *fumus commissi delicti* in relazione alla fattispecie di cui all'art. 443 c.p. e l'esigenza probatoria di riscontrare se le bombole sequestrate contenessero gas medicinale scaduto o guasto.



Commercio o somministrazione di medicinali guasti

DOGLIANZA DELLA DIFESA

→ il Tribunale non ha considerato che gli operatori non erano dotati di competenza generale quali addetti ad un servizio permanente effettivo, dal quale ricavare il possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ovunque si trovino; al contrario i tecnici della prevenzione non hanno il potere di operare il controllo della qualità dei farmaci. È erronea l'interpretazione del D.M. n. 58 del 1997, che non comporta l'attribuzione generalizzata di competenza al tecnico della prevenzione dell'ambiente, ma soltanto funzioni specifiche, dalle quali esula la verifica sulla tracciabilità e regolarità dei medicinali.



MOTIVO DI RICORSO INFONDATO

2.1. L'ordinanza ha motivatamente respinto l'eccezione sollevata dalla difesa in relazione alla carenza in capo al personale dell'A.S.P. di Palermo, che aveva proceduto **al sequestro d'iniziativa**, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, richiamando la nozione dettata dall'[art. 57 c.p.p.](#), comma 3, per il quale "sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'[art. 55 c.p.p.](#)".



2:4.2. Sul piano strettamente giuridico l'ordinanza comunque non merita censura, posto che ha offerto corretta applicazione delle previsioni di cui al [D.M. n. 58 del 1997, art. 1](#), che, nell'elencare le competenze del tecnico della prevenzione, contiene una disposizione di chiusura alla lett. i), per la quale questi "vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze". Pertanto, la verifica condotta su bombole contenenti gas medicinale in ambiente chiuso, destinato allo svolgimento di attività sanitaria ambulatoriale di natura radiologica, deve ritenersi rientrare nelle competenze di vigilanza in funzione di prevenzione, spettanti all'U.O.C. Igiene ambienti di vita, cui era organico il personale intervenuto ad operare il sequestro, quale struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Palermo; personale al quale, secondo la stessa prospettazione difensiva proposta con l'atto di riesame, spetta in via istituzionale anche la prevenzione ambientale, ossia la tutela della salute e della sicurezza da rischi connessi a fattori inquinanti e nocivi, presenti negli ambienti abitativi, residenziali, di utilizzo collettivo, nelle strutture sanitarie, incluse anche quelle ove si eserciti attività di radiologia diagnostica e radioterapia, oltre che nei luoghi esterni. Un medicinale scaduto o non conservato adeguatamente costituisce fattore di pericolo per quanti ne ricevano la somministrazione in una struttura sanitaria.

FUNZIONI DI PG:

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

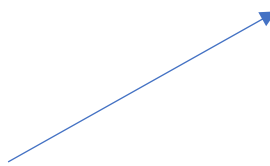
- Attività informativa → acquisizione della notizia di reato e trasmissione al pubblico ministero *ex art. 347 c.p.p.*
- attività assicurativa → compimento di atti necessari ad assicurare le fonti di prova e raccolta di quanto altro è utile per l'applicazione della legge penale
- attività investigativa → ricerca degli autori del reato e loro identificazione *ex art. 349 c.p.p.*

Art. 327 c.p.p.

Direzione delle indagini preliminari

1. Il **PUBBLICO MINISTERO** dirige le indagini e **dispone direttamente della POLIZIA GIUDIZIARIA** che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 109
Cost.



Indagini del pubblico ministero

Art. 358 c.p.p.

Art. 370 c.p.p. → atti diretti e atti delegati

Indagini della polizia giudiziaria

Art. 55 c.p.p.

ATTIVITÀ AUTONOMA DI POLIZIA GIUDIZIARIA → PRIMA della trasmissione della notizia di reato o comunque **PRIMA** che il pm abbia assunto la direzione delle indagini → consiste nel raccogliere «ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole» → art. 348, comma 1, c.p.p.

DOPO che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini
Art. 348, comma 3, c.p.p.: «3. DOPO L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 (ATTIVITÀ DELEGATA), esegue le direttive del pubblico ministero (ATTIVITÀ GUIDATA) ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi (iniziativa integrativa) e assicura le nuove fonti di prova (ATTIVITÀ PARALLELA).

NOTIZIA DI REATO

Informazione che permette alla pg e al pm di venire a conoscenza di un illecito penale

Art. 330 c.p.p. Acquisizione delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di **propria iniziativa** e **ricevono** le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

NOTIZIA DI REATO

PROFILO STATICO

art. 335, comma 1, c.p.p.

→ **Definizione di notizia di reato per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)**

«Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la **rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.**

definizione

Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto».

Soggettivazione della notizia di reato (Riforma Cartabia)

Art. 335, comma 1-*bis*, c.p.p.

1-*bis*. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione **del nome** della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, **indizi a suo carico.**

NOTIZIA DI REATO

PROFILO DINAMICO



Notizie di reato qualificate



Notizie di reato non qualificate

NOTIZIE DI REATO QUALIFICATE

- Denuncia
- Referto

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

- Querela;
- Istanza;
- Richiesta;
- Autorizzazione a procedere.



Art. 332 c.p.p.

Contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene la **esposizione degli elementi essenziali del fatto** e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La ricezione della denuncia del privato avviene esclusivamente dall'ufficiale di pg



Art. 333 c.p.p.

Denuncia da **parte di privati**

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio **può** farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

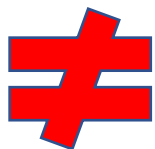
Regola → facoltà

Gli obblighi di denuncia sono sanzionati penalmente

Art. 331 c.p.p.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, **nell'esercizio (durante l'orario di lavoro) o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (in relazione all'attività)**, hanno notizia di un reato **perseguibile di ufficio**, **DEVONO** (obbligo) farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.



Ufficiale e agenti di pg sono tenuti a informare il pm di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti **COMUNQUE** a conoscenza (art. 361, comma 2, c.p.)

Divieto di uso di denuncia anonima, salvo che costituisca
corpo del reato o provenga comunque dall'imputato
Art. 333, comma 3, c.p.p.



Può essere tuttavia utilizzata come **stimolo per le investigazioni** → al fine di prendere notizia di reati

Referto → particolare forma di denuncia

Obbligo di referto in capo a colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (art. 365 c.p.)

Obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (comma 2 dell'art. 365 c.p.)

REFERTO

Art. 334 c.p.p.

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da' inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

ART. 50, COMMA 2, C.P.

REGOLA → PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO

ECCEZIONE → CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

ESTENSIONE DEI CASI DI
PROCEDIBILITÀ A QUERELA A
SEGUITO DI RIFORMA CARTABIA

1. QUERELA

Art. 336 c.p.p. Querela

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Titolare → art. 120 c.p. → «ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela»

2. ISTANZA → atto con cui persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso all'estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d'ufficio

3. RICHIESTA DI PROCEDIMENTO → atto con cui il Ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all'estero o per altri reati espressamente previsti

4. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE → atto discrezionale e irrevocabile emanato da un organo dello Stato in caso di soggetto protetto da immunità

NOTIZIE DI REATO NON QUALIFICATE

Polizia giudiziaria si imbatte accidentalmente in una notizia di reato



In presenza della *notitia criminis* → trasformazione da funzione amministrativa a funzione di polizia giudiziaria

OBBLIGO DELLA PG DI INFORMARE IL PM ART. 347 C.P.P.

Qualora la pg abbia acquisito una notizia di reato



scatta l'obbligo di informare il pm



CONTENUTO dell'informativa →

elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, con indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali è trasmessa la relativa documentazione (comma 1);

giorno e ora dell'acquisizione della notizia di reato (comma 4);

quando è possibile, generalità, domicilio, e quanto altra valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e delle persone che possono riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (comma 2).

OBBLIGO DELLA PG DI INFORMARE IL PM ART. 347 C.P.P.

QUANDO ?



Di regola, senza ritardo (comma 1)



Entro 48 ore, in caso di atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore (comma 2-*bis*)



Immediatamente, anche in forma orale, quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata + da ultimo, con cd. Codice Rosso, reati di violenza sessuale → corsia preferenziale (comma 3)

COSA COMPORTA PER LA POLIZIA OMETTERE O RITARDARE LA DENUNCIA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO?

Art. 361

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

→ Pubblico ufficiale in quanto tale. Es. funzionario della pubblica amministrazione assiste a un furto compiuto dal collega durante l'orario di lavoro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto → UFFICIALE O AGENTE DI PG

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.





Cassazione penale , sez. V , 09/02/2011 , n. 14465

Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al p.m. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine *ex* art. 347 c.p., da quarantotto ore a senza ritardo, previsto per riferire al p.m. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).



Sanzione disciplinare → art.
16 disp. att. c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 08/05/2019 , n. 27715

L'obbligo di procedere all'inchiesta e all'analisi di numerosi casi di malattia professionale, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 361 c.p. , non sussiste quando oggetto dell'omissione è l'avvio di una, seppur doverosa, attività ispettiva, volta all'esame dei singoli casi di malattia.

Fonte: *Diritto & Giustizia* 2019, 24 giugno



1. Con sentenza del 28/10/2016 il Tribunale di Gorizia assolveva B.P., perchè il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui all'[art. 361 c.p.](#) (per avere nella qualità di dirigente medico e ufficiale di p.g., direttore responsabile della struttura operativa complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - "SOCPSAL"- dal 1 aprile 2009 al 30 giugno 2012 e dal 1 gennaio al 19 maggio 2013, omesso o ritardato di provvedere ad almeno 253 segnalazioni di malattia professionale - soprattutto mesotelioma pleurico -, oltre quelle giacenti dal 2000 in archivio e altre per le quali vi era delega da parte della Procura della Repubblica di Gorizia, con conseguente grave ritardo per le indagini fino all'estate del 2013).



In appello → condanna

In cassazione → annullamento senza rinvio

E però, l'inerzia della struttura operativa complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro diretta dall'imputato (di possibile rilevanza nella competente sede amministrativa o disciplinare), rispetto al prescritto obbligo di procedere all'inchiesta e all'analisi dei diffusi casi di malattia professionale da mesotelioma pleurico o asbesto correlati - come richiesto per motivi di giustizia dalla competente Autorità giudiziaria -, non consente affatto di ritenere perfezionata, insieme con l'inadempimento di quel dovere per la mancata risposta alle prescrizioni e sollecitazioni dell'a.g., altresì la violazione dell'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale di un reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni e del quale debba riferire all'Autorità giudiziaria.

Tale obbligo, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'[art. 361 c.p.](#), sorge infatti, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, solo quando il pubblico ufficiale è posto in grado di individuare gli elementi del reato ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della relativa denuncia (Sez. 6, n. 49833 del 31/10/2018, Pesci, Rv. 274310; Sez. 6, n. 27508 del 06/07/2009, Rizzo, Rv. 244528).

Fattispecie astratta, questa, diversa a ben vedere da quella descritta nell'imputazione contestata, nella quale l'omissione concretamente addebitata all'imputato ha per oggetto non la denuncia di un reato, bensì l'avvio di una pur doverosa attività ispettiva, mirata all'esame dei singoli casi di malattia professionale, sia per finalità epidemiologiche sia per selezionare fra essi quelli di rilevanza penale, laddove fossero effettivamente emersi elementi qualificati di reato a carico dei datori di lavoro, sì da determinarne - ma solo a questo punto l'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

ATTIVITÀ DI PG

PG può compiere sia atti ATIPICI (non disciplinati dal c.p.p.) → es. pedinamenti, appostamenti, sia ATTI TIPICI (previsti a livello normativo) → identificazione, perquisizioni, sequestri, ecc.

ATTI SU INIZIATIVA DI PG (identificazione, sommarie informazioni da indagato, sommarie informazioni da persona informata sui fatti)

ATTI SU DELEGA DELL'A.G. (es. interrogatorio)



Incorre in responsabilità civile pg che ometta o non svolga in maniera adeguata attività delegata?

Cassazione civile sez. III, 13/03/2018, n. 6036

La **colposa** omissione investigativa degli agenti di polizia non è autonoma fonte di responsabilità civile

Nello svolgimento di attività investigativa delegata dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di responsabilità penali, **non può** costituire autonoma fonte di responsabilità civile dell'agente o ufficiale delegato nei confronti di terzi, **l'omissione meramente colposa** nell'esecuzione delle indagini, poiché l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone alla condotta omissiva del delegato, escludendosi, di conseguenza, la configurabilità di un nesso causale tra tale condotta ed il danno eventualmente subito da chi si afferma lesa dalla stessa.

E' appena il caso di osservare che del tutto differente è l'ipotesi in cui l'agente o ufficiale non solo ometta **ma dolosamente rifiuti** l'atto proprio del suo ufficio consistente nel dare seguito all'impulso del titolare dell'azione penale che indichi espressamente l'attività da compiere.



Possibile integrazione dell'art. 328 c.p.

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa.

DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA



Tutta l'attività della polizia giudiziaria è documentata

documentazione degli atti a iniziativa di pg → art. 357 c.p.p.

Annotazione → mezzo ordinario con il quale viene documentata l'attività a iniziativa della pg → contenuto art. 115 disp. att. c.p.p.

Verbale → art. 357, comma 2, c.p.p.

Forme e modalità → rinvio ad art. 373 c.p.p.



Documentazione degli atti delegati da pm → art. 370, comma 2, c.p.p. → verbale

Contenuto → artt. 136-137 c.p.p. (nullità verbale → art. 142 c.p.p.)

Documentazione degli atti tra riproduzione audiovisiva e fonografica. Novità riforma Cartabia



Art. 141-bis c.p.p. → interrogatorio fuori udienza di indagato *in vinculis* → documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva e se questo non è possibile con mezzi di riproduzione fonografica (+ **interrogatorio di garanzia dell'indagato nei cui confronti non sia applicata una misura custodiale →** ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art. 294 c.p.p., esso andrà documentato «con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica»).

Interrogatori del pubblico ministero → art. 373, comma 2-*bis*, c.p.p. → mezzi di riproduzione audiovisiva o se ciò non è possibile con mezzi di riproduzione fonografica.

Assunzione di informazioni dai potenziali testimoni →

- registrazione fonografica quando si procede per uno dei reati stabiliti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta;
- riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilità, quando si è in presenza di dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità

Redazione negligente del verbale
può comportare responsabilità
disciplinare

Inoltre può venire in rilievo una responsabilità per falsità ideologica *ex art. 479 c.p.*, aggravata *ex art. 476, comma 2, c.p.* (es. attestazione nel verbale di perquisizione, contrariamente al vero, di aver avvertito l'indagato del diritto a farsi assistere dal difensore *ex art. 114 disp. att. c.p.p.*), o per falsità materiale *ex art. 476 c.p.*



Omissione o ritardo nella redazione del verbale → possibile integrazione *art. 328 c.p.*

Casistica

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2022, (ud. 15/03/2022, dep. 28/04/2022), n.16483

Condanna per il reato *ex art. 328 c.p.* (rifiuto di atti d'ufficio), a causa della ritardata redazione di un verbale di sopralluogo a seguito di un furto di capi d'abbigliamento per bambini in un negozio di Prato - con la concessione delle attenuanti generiche e la conferma nel resto della decisione impugnata.



l'imputato svolse, nella sua qualità di videofotosegnalatore della Polizia di Stato, un sopralluogo presso un negozio di Prato ove era stato commesso un furto di capi di abbigliamento per bambini, effettuando nell'occasione delle fotografie e rilevando impronte digitali; b) che il relativo verbale non fu redatto il giorno stesso, né in quelli immediatamente successivi, e dunque nel più breve tempo possibile, in modo da consentire la celere prosecuzione delle attività d'indagine, ma solo molto tempo dopo, nel marzo del 2014, dopo essere stato più volte sollecitato ed invitato in tal senso sia dalla collega M. che dall'Ispettore capo S.; c) che del tutto irrilevanti dovevano ritenersi le personali valutazioni dell'imputato in merito alla eventuale non utilità delle impronte da lui rilevate, trattandosi di un apprezzamento discrezionale non di sua competenza e non sovrapponibile all'obbligo di tempestiva redazione dell'atto d'indagine, su di lui invece direttamente gravante in ragione del compito istituzionalmente affidatogli di rilevare i dati e metterli a disposizione nel più breve tempo possibile degli organi inquirenti; d) che l'imputato ha consapevolmente mantenuto un atteggiamento inerte per circa dieci mesi, dal giorno del sopralluogo (ossia il (OMISSIS)) sino a quello dell'effettiva consegna (il (OMISSIS)) del verbale negativo all'ufficio di coordinamento dell'U.P.G.